



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13/05/2025

Il giorno 13 del mese di maggio 2025, alle ore 18.30, presso la sede dell'Associazione in via Polderin n. 9, Castelnuovo del Garda (VR), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Amici di Gianluca.

La composizione degli associati è la seguente:

- **Presenti fisicamente:** Dalle Vedove Franco, Dalle Vedove Gian-Maria, Zeni Francesco, Rettondini Ivan, Corsi Elisabetta, Patelli Cristiano, Masserano Gianna, Beghini Simone;
- **Assenti con delega:** zero;
- **Assenti non giustificati:** zero.

E' presente il Presidente dell'Associazione sig. Dalle Vedove Franco, il quale, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto, dichiara formalmente aperta la riunione e dà avvio ai lavori, dando lettura dell'Ordine del Giorno, che prevede i seguenti punti:

1. Integrazione con conseguente approvazione dello Statuto associativo per il completamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Delega al Presidente per registrare lo Statuto in Agenzia delle Entrate ed integrare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea, all'unanimità, elegge come Presidente della riunione il sig. Dalle Vedove Franco, che accetta. Viene eletta all'unanimità, come segretario verbalizzante, la sig.ra Masserano Gianna. Su invito del Presidente, l'Assemblea all'unanimità delibera di esprimere il proprio voto in modo palese "per alzata di mano".

Sul punto 1 dell'ODG, il Presidente illustra come in data 07/03/2025 sia stata inviata la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale. L'ufficio della Regione Veneto del citato Registro Unico ha risposto in data 29/04/2025 richiedendo un'integrazione dello statuto associativo, segnalando come fosse carente, in riferimento alla variazione della sede sociale contenuta nell'articolo 1, della clausola per cui la modifica della sede non comporta la variazione dello statuto solo se la nuova sede è posta nello stesso comune della precedente. Il Presidente propone quindi all'assemblea di apportare la citata modifica dello statuto e l'assemblea, chiamata a votare, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

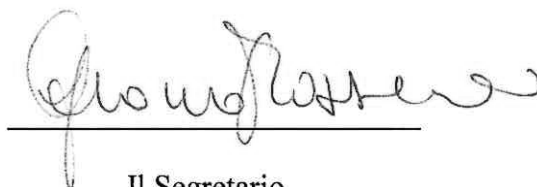
Sul punto 2 dell'ODG, il Presidente spiega all'assemblea come sia ora necessario procedere prima alla registrazione dello statuto in Agenzia delle Entrate e all'invio del nuovo statuto al RUNTS poi. Per fare ciò, il Presidente chiede all'Assemblea di essere nuovamente delegato a svolgere tutti gli adempimenti legali e amministrativi necessari per far diventare l'associazione un Ente del Terzo settore. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Alle ore 19.00, non essendovi null'altro da deliberare e non chiedendo nessun altro la parola, il Presidente dichiara l'adunanza dell'Assemblea dei soci chiusa e conclusa.

Castelnuovo del Garda, li 13/05/2025



Il Presidente



Il Segretario



15506200
15526160
I.S.
TOTALE

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del veicolo a calendario posto a lato
Aut Privati Serie 3 N. 541 del 14/05/2025
Liquidati € 6360,00

6360

Per il Direttore
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Pasqualina MANCINO

Per il Direttore
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Pasqualina MANCINO

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA
"AMICI DI GIANLUCA APS"**



**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "AMICI DI GIANLUCA APS", il quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" e l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in via Polderin n. 9 nel comune di Castelnuovo del Garda (VR).

Il trasferimento della sede legale, se effettuato all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

**ART. 2
(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Nello specifico, l'associazione nasce dalla volontà di un gruppo di parenti ed amici di ricordare Gianluca, ragazzo scomparso prematuramente nel 2007, tramite un evento benefico annuale, il Gianlu Day, attraverso il quale non solo l'associazione celebra la memoria di Gianluca, ma anche raccoglie fondi per iniziative benefiche e solidaristiche, incentrate sulla tutela della salute della persona e sul contrasto al disagio sociale ed economico, svolte in via principale sul territorio della provincia di Verona ed in via residuale su tutto il territorio nazionale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), art. 5 comma 1, D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno



di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), art. 5 comma 1, D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione realizza i propri scopi attraverso:

- l'organizzazione di eventi per la raccolta di fondi a scopo benefico, da donare ad Istituzioni o enti no profit vicini per finalità all'associazione;
- la collaborazione con strutture sanitarie, scuole, enti della protezione civile nonché tutte le Istituzioni deputate alla sanità pubblica, all'educazione, al contrasto all'emarginazione e disagio economico e sociale e alle attività solidaristiche in genere.

L'associazione effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto ed in via secondaria su tutto il territorio nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tali enti vengono rappresentati nei loro diritti e doveri verso l'associazione dal loro legale rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, anche a mezzo posta elettronica o consegna a mano, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Sono associati dell'associazione:

- a. I soci fondatori;
- b. I soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla seduta costitutiva dell'Associazione, che operano secondo principi sanciti nel presente statuto per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci ordinari coloro che ne facciano domanda al Consiglio direttivo e che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati nelle norme statutarie e regolamenti.

Tutte le categorie di soci hanno pari diritti e doveri.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente
-

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per omesso versamento della quota associativa annuale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato con possibilità di appello entro 30 giorni. L'esclusione dev'essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;





Organo di controllo, in caso di superamento delle soglie di cui l'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Organo di revisione, in caso di superamento delle soglie di cui l'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. L'Assemblea elegge, volta per volta, il Segretario.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. E' possibile svolgere le assemblee in modalità di teleconferenza ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano all'adunanza, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 12 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato da Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni anno nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, inviata di norma almeno 5 giorni prima della data fissata.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e al mantenimento dell'iscrizione nel medesimo;
- disciplina, permette e respinge l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;



delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Bilancio Sociale

Libro Sociali

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, secondaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione non ha scopo di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.





**ART. 25
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 26
(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

**ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)**

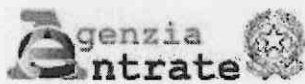
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32
(Norma transitoria)**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione al registro stesso. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 2

Registrazione di Atto Privato

Il 14/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6J , serie 3 , numero 541

data di stipula: 13/05/2025

ident.vo telematico: T6J25L000541000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93234560238

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93234560238				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

